

FORMATORI DA QUALIFICATI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI  
ANTINCENDIO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. 02.09.2021

**Scheda 2**

<b>Aspiranti Formatori che alla data del 4 Ottobre 2022 (entrata in vigore del DM 02.09.2021) per essere abilitati alla formazione e all'aggiornamento degli addetti antincendi, dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del DM 02.09.21 e pertanto, dovranno seguire i corsi previsti dall'allegato V del medesimo decreto.</b>	
<b>Per la parte teorica e pratica</b>	Gli aspiranti formatori in possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado devono frequentare, con esito positivo, un corso di formazione per docenti teorico/pratico di tipo <b>A</b> erogato dal CNVVF secondo le modalità definite dall'allegato "V" del DM 02.09.2021 (moduli da 1 a 10 per un totale di 60 ore)
	I Professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (corsi 818) devono frequentare, con esito positivo, un corso di formazione pratico per docenti erogato dal CNVVF secondo le modalità definite dall'allegato "V" del DM 02.09.2021 <b>limitatamente al modulo 10</b> (12 ore)
<b>Per la sola parte teorica</b>	Gli aspiranti formatori in possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado devono frequentare, con esito positivo, un corso di formazione per docenti teorico di tipo <b>B</b> erogato dal CNVVF secondo le modalità definite dall'allegato "V" del DM 02.09.2021 (moduli da 1 a 9)
<b>Per la sola parte pratica</b>	Gli aspiranti formatori devono frequentare, con esito positivo, un corso di formazione pratico per docenti di tipo <b>C</b> erogato dal CNVVF secondo le modalità definite dall'allegato "V" del DM 02.09.2021 <b>della durata di 28 ore.</b>